



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(ALFANO)**

di concerto con il Ministro dello sviluppo economico (CALENDA)

con il Ministro della giustizia (ORLANDO)

e con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GENNAIO 2017

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del
tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	7
Analisi tecnico-normativa	»	8
Disegno di legge	»	12
Testo del Protocollo in lingua ufficiale e facente fede	»	13
Traduzione non ufficiale in lingua italiana	»	22

ONOREVOLI SENATORI. –

1. INTRODUZIONE

Con l'Accordo firmato il 19 febbraio 2013, 25 Stati membri dell'Unione europea, parte di una cooperazione rafforzata formalizzata nel marzo 2011, hanno convenuto di istituire il tribunale unificato dei brevetti (TUB), organo giurisdizionale con competenza sulle controversie in materia di brevetto europeo con effetto unitario, la cui creazione completa il quadro normativo formato dai regolamenti (UE) n. 1257/2012 e 1260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativi, appunto, alla istituzione di una tutela brevettuale unitaria europea ed al suo regime linguistico.

Inizialmente indisponibile ad accettare il trilinguismo (inglese, francese, tedesco) previsto dai regolamenti e dall'Accordo istitutivo del TUB, l'Italia ha poi mutato posizione, aderendo, il 2 luglio 2015, alla cooperazione rafforzata ed avviando il processo di ratifica dell'Accordo stesso. L'aggiornamento della posizione italiana è stato ritenuto opportuno alla luce degli interessi nazionali. Con l'adesione alla cooperazione rafforzata, si consente agli operatori innovativi italiani che puntano all'internazionalizzazione di avvalersi dei brevetti europei con effetto unitario. Con la ratifica dell'Accordo, l'effetto unitario e la competenza del TUB si estendono anche all'Italia, con ricadute positive sulla sua attrattività verso investimenti esteri ad elevato contenuto d'innovazione.

Poiché è previsto che il TUB abbia sedi in diversi Stati membri (Francia, Germania, Regno Unito, Lussemburgo) e che

possano esserne istituite divisioni locali o regionali in altre località, nel contesto dell'apposito Comitato preparatorio intergovernativo è stato negoziato un Protocollo sui privilegi e le immunità del TUB e del suo personale, onde fornire alla materia un'impostazione unitaria, utile tanto agli Stati parte quanto al personale, di diverse nazionalità, che sarà impiegato dall'organizzazione.

2. PRINCIPI ISPIRATORI DELL'INIZIATIVA NORMATIVA: LE MOTIVAZIONI DELL'INTERVENTO NORMATIVO, LE FINALITÀ, I PREVEDIBILI EFFETTI DEL PROVVEDIMENTO ANCHE CON RIFERIMENTO ALLE ESIGENZE CUI ESSO INTENDE RISPONDERE E AL CONTESTO ECONOMICO E SOCIALE SUL QUALE IL PROVVEDIMENTO INTERVIENE

Il disegno di legge in esame si propone di dare attuazione, in Italia, al Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, adottandone la disciplina in materia di immunità dalla giurisdizione e privilegi fiscali. Trattandosi di un organo giurisdizionale – cui l'Accordo istitutivo assegna «la massima capacità giuridica accordabile» in base alle leggi nazionali – il riconoscimento di immunità funzionali è tanto più rilevante quanto più necessario risulta assicurare l'autonomia di giudizio e l'imparzialità dei giudici, proteggere l'indipendenza della struttura e del suo personale e offrire la necessaria tutela a documenti e atti processuali.

La presente proposta normativa integra la legge di ratifica dell'Accordo istitutivo del TUB (legge 3 novembre 2016, n. 214), contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di quest'ultimo, ossia la creazione di un sistema brevettuale europeo realmente integrato. Allo stato, infatti, il brevetto europeo

si limita a offrire agli operatori la possibilità di una unica procedura centralizzata di concessione, da convalidarsi, però, presso le autorità nazionali dei singoli Paesi in cui si intende farlo valere. Non esistono inoltre una procedura centralizzata di mantenimento in vita del brevetto, né rimedi giurisdizionali in caso di controversie, che rimangono quindi competenze nazionali.

Con l'entrata in vigore dell'Accordo che istituisce il TUB, viceversa, inizieranno ad essere applicati anche i citati regolamenti UE n. 1257/2012 e n. 1260/2012, in base ai quali ai brevetti europei potrà essere conferito, con un'unica procedura, un «effetto unitario», grazie al quale essi avranno efficacia e protezione in tutti gli Stati parte della cooperazione rafforzata, con evidenti vantaggi in termini economici e di oneri burocratici. Ciò si tradurrà in significativi benefici per gli operatori economici italiani più propensi all'innovazione e all'internazionalizzazione, stimolando le attività di ricerca e lo sviluppo di produzioni all'avanguardia. Per quanto riguarda il settore pubblico, la semplificazione amministrativa derivante dall'introduzione di un titolo brevettuale con vicende unitarie in quasi tutta l'Unione europea avrà effetti positivi per le autorità coinvolte (come l'Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico), oltre al progressivo alleggerimento del carico di lavoro degli uffici giudiziari italiani, in virtù dell'ampia competenza del TUB in materia di brevetto europeo e brevetto europeo con effetto unitario.

3. CONTENUTI GENERALI DEL PROVVEDIMENTO E STRUTTURA

Con il disegno di legge si propone di rendere esecutivo in Italia il Protocollo sulle immunità e i privilegi del tribunale unificato dei brevetti, il quale disciplina le immunità dalla giurisdizione e i privilegi fiscali del tribunale stesso, dei rappresentanti degli Stati membri che siedono nei suoi organi,

dei giudici, dei cancellieri e del restante personale, nonché la cooperazione con le autorità nazionali degli Stati membri, sia per quanto riguarda la prevenzione di abusi da parte dei titolari delle immunità, sia per ciò che concerne l'accesso e la residenza del personale del TUB nei rispettivi territori.

Il disegno di legge si compone di tre articoli. Con i primi due si autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare il Protocollo, e se ne dà piena esecuzione dal momento della sua entrata in vigore. L'articolo 3 regola l'entrata in vigore del disegno di legge.

4. CONTENUTO DEL PROTOCOLLO

Il Protocollo si articola in un preambolo e diciannove articoli:

i) Il preambolo;

Il preambolo richiama, in primo luogo, l'Accordo del 19 febbraio 2013, che istituisce il Tribunale unificato dei brevetti conferendogli personalità giuridica in tutti gli Stati membri, ed il suo articolo 37(1), in base al quale gli Stati membri contraenti che ne ospitano le sedi (Francia, Germania e Regno Unito per il Tribunale di primo grado, Lussemburgo per la Corte d'Appello e altri per le divisioni locali o regionali) sono tenuti a mettere a disposizione i relativi locali e, per i primi sette anni, il necessario personale amministrativo di supporto (dall'ottavo anno, quando il TUB raggiungerà l'autonomia finanziaria, costoro saranno assunti dall'organizzazione).

Ricorda che ai giudici si applica – eccezionalmente, in ragione del legame organico tra TUB e brevetto europeo con effetto unitario – il regime di privilegi e immunità valido per i funzionari dell'Unione europea, e riconosce che il Tribunale necessita di vedersi accordata la più ampia capacità giuridica possibile, nonché di godere di tutte le tutele utili allo svolgimento delle proprie funzioni. Conclude, pertanto, che, in tale contesto, è importante definire un quadro

di riferimento comune, a beneficio del tribunale e degli Stati membri, ferma restando la possibilità di negoziare appositi accordi di sede integrativi.

ii) L'articolato;

L'articolo 1 definisce la terminologia utilizzata nel testo del Protocollo, mentre l'articolo 2 stabilisce che il tribunale beneficia, nel territorio di ciascuno Stato parte, dei privilegi e delle immunità necessari allo svolgimento delle sue attività ufficiali.

L'articolo 3 stabilisce l'inviolabilità delle sedi del tribunale, fatte salve le diverse determinazioni che potranno essere concordate con gli Stati ospitanti. Inviolabili sono anche, ai sensi dell'articolo 4, gli archivi del tribunale e tutti i suoi atti e documenti, in qualunque forma e qualsiasi luogo essi siano detenuti.

L'articolo 5 disciplina le immunità del tribunale, stabilendo, in primo luogo, che il TUB gode (salvo le eccezioni espressamente indicate) di piena immunità dai procedimenti legali e da misure quali perquisizioni o espropri, e che, per quanto necessario all'espletamento delle sue attività ufficiali, esso è esente da restrizioni di qualsivoglia natura nei confronti delle sue proprietà, beni e risorse finanziarie.

Ai sensi dell'articolo 6, le immunità si estendono ai rappresentanti degli Stati parte che compongono i Comitati amministrativo, di bilancio e consultivo. Questi, infatti, non possono essere sottoposti a procedimenti legali in relazione a tutte le azioni compiute in veste ufficiale, incluse le opinioni espresse oralmente o per iscritto (immunità che perdura anche dopo il termine del loro incarico). Si considerano, inoltre, inviolabili anche i loro atti e documenti. L'articolo 6.3 specifica, tuttavia, che gli Stati parte non sono obbligati ad estendere tali immunità ai propri cittadini o a coloro i quali, all'atto di assumere le proprie funzioni presso il tribunale, fossero stabilmente residenti nel loro territorio.

L'articolo 7 stabilisce che il tribunale gode anche di agevolazioni fiscali, tra cui l'esenzione da tutte le imposte dirette e dall'IVA, secondo le modalità stabilite dalle autorità fiscali dello Stato ospite, le quali, ai sensi dell'articolo 8, gli accordano anche la libertà dalle restrizioni valutarie necessaria allo svolgimento delle sue attività istituzionali.

L'articolo 9, relativo a privilegi e immunità dei giudici e del Cancelliere, rinvia al Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea, che si applica a entrambe le figure professionali. Costoro saranno esenti dalle imposte nazionali sul reddito per le retribuzioni percepite dal tribunale (escluse le pensioni) e dai contributi ai sistemi previdenziali e sanitari del Paese ospite a partire dall'entrata in funzione degli schemi di tassazione, previdenziali e di sanità interni del tribunale stesso.

L'articolo 10 accorda analoghe immunità e privilegi anche al restante personale, ma con alcuni distinguo. In particolare, le retribuzioni ricevute dal tribunale, pur se esenti in sé dalla tassazione diretta, contribuiscono al calcolo della base imponibile per la determinazione delle aliquote, sommandosi alle altre eventuali fonti di reddito. Gli Stati parte, poi, possono decidere di escludere dal godimento dei privilegi fiscali i propri cittadini o i dipendenti del tribunale che risiedessero già stabilmente sul territorio nazionale.

Al tribunale è concesso, in base all'articolo 11, il diritto di esporre nei propri locali, sui veicoli utilizzati per scopi ufficiali, così come sul proprio sito web e sui documenti, il proprio stemma e la propria bandiera, salvo diverso accordo con lo Stato Parte interessato.

L'articolo 12 chiarisce che coloro che godono dei privilegi e delle immunità di cui agli articoli 6, 9 e 10 sono comunque chiamati a rispettare leggi e regolamenti degli Stati parte nel cui territorio operano. Lo stesso tribunale ha l'obbligo di cooperare

in ogni momento con le autorità degli Stati parte, per facilitare l'applicazione delle loro leggi e prevenire qualsiasi abuso connesso ai privilegi, le immunità e le agevolazioni menzionate nel Protocollo.

L'articolo 13 ricorda che il solo scopo dei privilegi e delle immunità offerte dal Protocollo è quello di garantire, in tutte le circostanze, la libertà di azione del TUB e la completa indipendenza dei suoi funzionari, ma che le immunità possono essere rimosse dall'organo di gestione del tribunale stesso quando esse siano di ostacolo al normale corso della giustizia. Analoghe prerogative sono attribuite al Comitato amministrativo per ciò che concerne i membri del Comitato consultivo ed agli Stati parte per quel che riguarda i propri rappresentanti in seno ai Comitati amministrativo e di bilancio.

Per agevolare lo svolgimento dei lavori del tribunale, l'articolo 14 impone agli Stati membri interessati l'obbligo di adottare le misure necessarie per facilitare l'entrata, l'uscita e il soggiorno nel proprio territorio di tutte le persone che esercitano funzioni ufficiali per il tribunale e dei loro familiari a carico. Lo stesso si prevede anche per l'entrata e l'uscita di tutte le persone convocate o citate a comparire davanti al Tribunale in veste ufficiale.

In base all'articolo 15, è compito del Cancelliere comunicare a tutti gli Stati parte i nominativi dei giudici, del cancelliere e del personale a cui il protocollo si applica e di notificare nuove nomine o cambiamenti delle circostanze.

L'articolo 16 stabilisce che il tribunale istituirà meccanismi e procedure interni per la risoluzione delle eventuali controversie che coinvolgano i titolari delle immunità, compreso il tribunale medesimo. La risoluzione delle controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del Protocollo sono, invece, deferite ad un tribunale arbitrale, salvo che le parti non abbiano convenuto altre modalità. Ove una disputa sorta tra il tribunale e uno Stato parte non sia ri-

solta mediante consultazione, negoziazione o altri metodi di risoluzione, la decisione finale sarà rimessa ad un collegio di tre arbitri.

L'articolo 17 stabilisce che il Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati membri contraenti, presso il Consiglio dell'Unione europea a Bruxelles, che è anche il depositario degli strumenti di ratifica. Esso, ai sensi dell'articolo 18, entrerà in vigore trenta giorni dopo che l'ultimo dei quattro Stati parte (Francia, Germania, Lussemburgo e Regno Unito) abbia depositato il proprio strumento di ratifica.

Infine, l'articolo 19 accorda agli Stati membri contraenti la facoltà di notificare al depositario delle ratifiche l'intenzione di applicare il Protocollo in via provvisoria.

5. PASSI SALIENTI DELL'ITER

Il testo del Protocollo è stato negoziato in seno al Comitato preparatorio intergovernativo incaricato della creazione del tribunale unificato dei brevetti, con la collaborazione dei rappresentanti della Amministrazioni ivi rappresentate: Ministero della giustizia, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dello sviluppo economico, assieme al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La redazione dello schema di disegno di legge non ha comportato il coinvolgimento di altre Amministrazioni né di organi consultivi.

6. COME LE NORME INTERVENGONO SULLA NORMATIVA VIGENTE

Non vi è impatto sulla normativa vigente.

7. ALTRE ANNOTAZIONI

L'atto non comporta maggiori oneri né minori entrate per il bilancio dello Stato.

In quanto disegno di legge di ratifica di trattato internazionale che non comporta spese né l'istituzione di nuovi uffici, esso non è sottoposto a relazione sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (A.I.R.).

RELAZIONE TECNICA

La ratifica del Protocollo in esame non comporta maggiori oneri né minori entrate per il bilancio dello Stato.

L'Accordo istitutivo del TUB prevede che le sue sedi siano istituite a Parigi, Monaco e Londra (Tribunale di primo grado), Lussemburgo (Corte d'Appello), Lubiana e Lisbona (Centro di mediazione e arbitro per i brevetti) e Budapest (Training Centre), lasciando la possibilità agli Stati parte di richiedere l'apertura di una divisione locale o regionale del Tribunale di primo grado sul proprio territorio. Non essendo al momento state stabilite sedi in Italia, i privilegi e le esenzioni dall'imposizione tributaria nazionale stabiliti dal Protocollo non hanno pertanto, al momento, applicazione concreta sul territorio nazionale.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

20 GEN. 2013



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE 1. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno

1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il disegno di legge in esame si propone di dare attuazione, in Italia, al Protocollo sui privilegi e le immunità del Tribunale unificato dei brevetti (TUB), adottandone la disciplina in materia di immunità dalla giurisdizione e privilegi fiscali. Il Tribunale è stato istituito dall'apposito Accordo firmato il 19 febbraio 2013, frutto della cooperazione rafforzata tra 25 Stati membri dell'Unione europea, tra cui l'Italia, allo scopo di creare un organo giurisdizionale competente per le controversie in materia di brevetto europeo con effetto unitario, a completamento del quadro normativo formato dai Regolamenti (UE) n. 1257/2012 e 1260/2012, relativi, appunto, alla istituzione di una tutela brevettuale unitaria europea ed al suo regime linguistico.

Essendo previsto che il TUB abbia sedi in diversi Stati membri (Francia, Germania, Regno Unito, Lussemburgo) e che possano esserne istituite divisioni locali o regionali in altre località, nel contesto dell'apposito Comitato preparatorio intergovernativo è stato negoziato un Protocollo sui privilegi e le immunità del Tribunale e del suo personale, onde fornire alla materia un'impostazione unitaria.

La presente proposta normativa è complementare al disegno di legge sulla ratifica dell'Accordo istitutivo del Tribunale unificato dei brevetti, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di quest'ultimo, ossia la creazione di un sistema brevettuale europeo realmente integrato, a beneficio del sistema produttivo italiano che sarà maggiormente incentivato a condurre attività di ricerca e sviluppo di produzioni all'avanguardia.

Il sostegno all'innovazione tecnologica applicata alla ricerca è parte delle dichiarazioni programmatiche rese dal Presidente del consiglio dei ministri al Senato e alla Camera il 24 febbraio 2014.

2. Analisi del quadro normativo nazionale.

Rispetto al quadro normativo nazionale non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione.

3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Non vi è incidenza su leggi o regolamenti vigenti.



4. Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento normativo è compatibile con la Costituzione italiana.

5. Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si rilevano profili di incompatibilità, in quanto il Protocollo non coinvolge competenze e funzioni di regioni o enti locali.

6. Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si rilevano profili di incompatibilità.

7. Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Non vi sono rilegificazioni in corso. Non sono applicabili strumenti di semplificazione normativa o di delegificazione.

8. Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non vi sono progetti su analoga materia.

9. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

L'intervento normativo non confligge con la giurisprudenza né vi sono giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia oggetto del Protocollo.

PARTE 2. Contesto normativo comunitario e internazionale

10. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Non si pongono profili di incompatibilità perché lo stesso intervento normativo si inserisce nel contesto del diritto dell'Unione europea. Da un lato, l'Accordo istitutivo del Tribunale unificato dei brevetti (l'organo cui l'atto in esame riconosce privilegi e immunità) è frutto di una cooperazione rafforzata tra 25 Stati membri dell'Unione europea e prevede esplicitamente la primazia del diritto comunitario; dall'altro, il Protocollo sui privilegi e le immunità di cui è in causa il recepimento rinvia direttamente all'analogo Protocollo dell'Unione europea.

11. Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione UE sul medesimo o analogo oggetto.



Non vi sono procedure di infrazione sulla materia oggetto del Protocollo.

12. Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

La disciplina contenuta nell'Accordo è coerente con le convenzioni internazionali di cui è parte l'Italia.

13. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, né giudizi pendenti.

14. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte Europea dei Diritti dell'uomo, né vi sono giudizi pendenti.

15. Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Il Protocollo di cui è in causa il recepimento sarà ratificato anche dai restanti Stati parte dell'Accordo istitutivo del Tribunale unificato dei brevetti, i quali sono al contempo Stati membri dell'Unione europea.

PARTE 3. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo

16. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.

Il testo non introduce nuove definizioni normative.

17. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge di ratifica risultano corretti.

18. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Non è stata utilizzata la tecnica della novella legislativa.



19. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Le norme dello schema di provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi né impliciti.

20. Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Nell'atto normativo non vi sono disposizioni di questo genere.

21. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non vi sono deleghe aperte di questo genere.

22. Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'intervento normativo potrà essere completato con un Accordo di sede tra la Repubblica Italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, onde definirne gli aspetti di dettaglio qualora si istituisse una sede del Tribunale stesso sul territorio nazionale.

23. Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per l'elaborazione del provvedimento sono stati utilizzati dati già in possesso delle amministrazioni coinvolte nella creazione del Tribunale, ritenuti congrui, sufficienti e aggiornati. Non è stato pertanto necessario ricorrere ad altre basi informative.



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 del Protocollo stesso.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DE LA JURIDICTION UNIFIEE DU BREVET

Les États soussignés, parties contractantes à l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet,

CONSIDÉRANT que la juridiction unifiée du brevet a été établie par l'Accord du 19 février 2013 relatif à une juridiction unifiée du brevet en qualité d'organisation internationale dotée de la personnalité morale dans chacun des États membres contractants ;

RAPPELANT que l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet prévoit, en son article 37, paragraphe 1, que les États membres contractants sur le territoire desquels est situé la division centrale du tribunal de première instance ou l'une de ses sections, une division locale ou régionale du tribunal de première instance ou la cour d'appel de la juridiction unifiée du brevet fournissent les infrastructures nécessaires ainsi que, pendant les sept premières années, le personnel d'appui administratif ;

RAPPELANT que les statuts de la juridiction unifiée du brevet prévoient, en leur article 8, que le Protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne est applicable aux juges de la juridiction unifiée du brevet ;

RAPPELANT que l'article 8, paragraphe 4, des statuts de la juridiction unifiée du brevet couvrent à la fois les privilèges et les immunités des juges de la juridiction unifiée du brevet et que l'application du Protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne aux juges de la juridiction unifiée du brevet a été prévue en raison du lien intrinsèque de cette dernière avec le brevet européen à effet unitaire et qu'elle ne peut créer de précédent pour l'application dudit Protocole à d'autres organisations internationales en ce qui concerne les politiques de siège des États membres contractants ;

RAPPELANT que le comité administratif est compétent pour instaurer un impôt interne et un régime de sécurité sociale, en vertu des pouvoirs d'administration qui lui sont conférés par l'Accord relatif à la juridiction unifiée du brevet ;

RAPPELANT que l'Accord relatif à la juridiction unifiée du brevet prévoit, en son article 4, que la juridiction unifiée du brevet possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par le droit national de l'État concerné ;

RECONNAISSANT que la juridiction unifiée du brevet a besoin de bénéficier des privilèges et immunités nécessaires à l'exercice de ses fonctions ;

CONSIDÉRANT qu'une approche commune des questions de privilèges et d'immunités est essentielle compte tenu des besoins de la juridiction unifiée du brevet et des États membres contractants ;



RECONNAISSANT que des accords de siège bilatéraux supplémentaires pourraient être conclus entre la juridiction unifiée du brevet et les Etats membres contractants accueillant la division centrale du tribunal de première instance ou l'une de ses sections, une division locale ou régionale du tribunal de première instance ou la Cour d'appel de la juridiction unifiée du brevet.

Sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er

Définitions

Aux fins du présent protocole :

- a) Le terme « Accord » du 19 février 2013 désigne l'Accord relatif à une Juridiction unifiée du brevet ;
- b) Le terme « statuts » désigne les statuts de la Juridiction unifiée du brevet, figurant à l'annexe I à l'Accord ;
- c) L'expression « Etat partie » désigne un Etat partie au présent Protocole ;
- d) Le terme « Etat membre contractant » désigne un Etat partie à l'Accord ;
- e) Le terme « Juridiction » désigne la Juridiction unifiée du brevet établie par l'Accord ;
- f) L'expression « cour d'appel » désigne la cour d'appel de la Juridiction ;
- g) L'expression « les activités officielles de la Juridiction » désigne les activités nécessaires à l'accomplissement par la Juridiction de la mission et des fonctions qui lui ont été confiées, conformément aux dispositions de l'Accord ;
- h) L'expression « locaux de la Juridiction » désigne les terrains et bâtiments mis à la disposition de la Juridiction par l'Etat membre contractant conformément à l'article 37 de l'Accord et employés pour les activités officielles de la Juridiction ;
- i) Le terme « juge » désigne un juge de la Juridiction ;
- j) Le terme « greffier » désigne le greffier et le greffier adjoint de la Juridiction ;
- k) Le terme « personnel » désigne tous les membres du personnel employés par la Juridiction en qualité de fonctionnaires et les autres agents de la Juridiction, hormis les juges et le greffier ;
- l) Le terme « famille » désigne, en ce qui concerne toute personne, le conjoint et les membres à charge de la famille proche de cette personne faisant partie du ménage de cette dernière, tels que reconnus par l'Etat membre contractant hôte ;
- m) L'expression « représentants des parties » désigne les avocats, les mandataires en brevets européens ou les avocats spécialistes en droit des brevets autorisés à exercer ou à apporter leur assistance devant la Juridiction, conformément à l'article 48 de l'Accord.



Article 2*Dispositions générales sur les privilèges et immunités de la Juridiction*

La Juridiction jouit, sur le territoire de chaque Etat partie, des privilèges et immunités nécessaires à l'exercice de ses activités officielles.

Article 3*Inviolabilité des locaux de la Juridiction*

Les locaux de la Juridiction sont inviolables, sous réserve des conditions pouvant être décidées avec l'Etat partie concerné et sous réserve de la responsabilité de l'Etat partie accueillant la division centrale du tribunal de première instance ou l'une de ses sections, une division locale ou régionale du tribunal de première instance ou la cour d'appel, en ce qui concerne les installations mises à disposition par cet Etat partie.

Article 4*Inviolabilité des archives et des documents*

Les archives de la Juridiction et tous papiers et documents, quelle qu'en soit la forme, qui lui appartiennent, qu'elle détient ou qui lui sont adressés sont inviolables à tout moment et où qu'ils se trouvent.

Article 5*Immunité de la Juridiction et de ses avoirs, de ses biens et de ses fonds*

1. La Juridiction jouit de l'immunité de juridiction, sauf si :
 - a. la Juridiction a expressément renoncé à son immunité dans un cas particulier ;
 - b. des actions civiles relatives à la responsabilité contractuelle sont intentées à son encontre par des personnes autres que les juges, le greffier ou le personnel de la Juridiction ;
 - c. des actions civiles en matière de responsabilité extracontractuelle sont intentées à son encontre, sauf si la demande porte sur la jurisprudence de la Juridiction ou
 - d. une action civile est intentée par un tiers pour les dommages résultant d'un accident causé par un véhicule à moteur appartenant à la Juridiction ou utilisé pour son compte, ou d'une infraction au code de la route mettant en cause un tel véhicule ;



2. La Juridiction jouit de l'immunité en matière de perquisition, de réquisition, de confiscation, de saisie, d'expropriation ou de toute autre forme d'ingérence touchant les avoirs, les biens et les fonds de la Juridiction, où qu'ils se trouvent, effectuée sans l'autorisation de la Juridiction.
3. Dans la mesure nécessaire à l'exercice de ses activités officielles, les avoirs, les biens et les fonds de la Juridiction sont exempts de toute restriction, réglementation, ainsi que de tout contrôle et moratoire de quelque nature que ce soit.

Article 6

Immunité des représentants d'un Etat partie

1. Les représentants d'un Etat partie jouissent, lors de leur participation aux réunions du comité administratif, du comité budgétaire et du comité consultatif, de l'immunité de juridiction pour tous les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles, y compris leurs paroles et leurs écrits. Cette immunité continue de leur être accordée même après la fin de leur mission.
2. Leurs papiers et documents officiels sont inviolables.
3. Aucun Etat partie n'est tenu d'accorder les immunités mentionnées aux paragraphes 1 et 2 à ses propres ressortissants ou à toute personne qui, lors de son entrée en fonctions auprès de la Juridiction, a sa résidence permanente dans cet Etat.

Article 7

Exonérations fiscales

1. La Juridiction, ses avoirs et ses biens sont exonérés de tous impôts directs.
2. La Juridiction
 - a. est exonérée ou remboursée des taxes sur la valeur ajoutée perçues sur tout achat substantiel de biens et services nécessaires et fournis pour les activités officielles de la Juridiction, sous réserve des restrictions fixées par l'Etat partie hôte ;
 - b. n'est néanmoins pas exonérée des taxes et droits représentant la rémunération de services publics.
3. Les biens ainsi achetés en franchise ou faisant l'objet de remboursement ne peuvent être vendus ou autrement cédés dans l'Etat partie en question ou dans un autre Etat membre de l'UE, si ce n'est aux conditions fixées par l'Etat partie ayant accordé l'exonération ou le remboursement.



4. Sans préjudice des obligations des Etats parties qui découlent du droit européen et de l'application des lois et règlements, les conditions et la procédure sont déterminées par les autorités fiscales compétentes de chaque Etat partie.

Article 8

Fonds et absence de toutes restrictions en matière de change

Les Etats parties accordent à la Juridiction l'absence de toute restriction en matière de change, qui est nécessaire à l'exercice de ses activités officielles.

Article 9

Privilèges et immunités des juges et du greffier

1. Les privilèges et immunités des juges sont régis par l'article 8 des statuts et, en raison du renvoi fait à l'article 8 des statuts, par le Protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne.
2. L'article 8 des statuts et le Protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne s'appliquent au greffier.
3. Lorsqu'il sont appliqués conformément aux paragraphes 1 et 2, seuls les articles 11, points b à e, à 14 du Protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne doivent être appliqués par analogie, en les adaptant à la situation spécifique de la Juridiction. Cela signifie notamment que les juges et le greffier sont :
 - a. soumis à un impôt interne au profit de la Juridiction sur les traitements, salaires et émoluments qui leur sont versés par celle-ci ;
 - b. à partir de la date à laquelle l'impôt interne visé au point a) est appliqué, exonérés des impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments qui leur sont versés par la Juridiction mais non des impôts nationaux sur les pensions et les rentes qui leur sont versées par la Juridiction ;
 - c. à partir de la date à laquelle les juges sont assujettis au régime d'assurance-maladie et de sécurité sociale établi par la Juridiction, pour les services rendus à celle-ci, exonérés de l'ensemble des cotisations obligatoires aux régimes d'assurance-maladie et de sécurité sociale nationaux.



Article 10*Immunités et privilèges du personnel*

1. Les membres du personnel bénéficient de l'immunité de Juridiction pour tout acte accompli par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles, y compris leurs paroles et leurs écrits. Cette immunité continue de leur être accordée même après la fin de leur emploi auprès de la Juridiction.
2. Les membres du personnel sont
 - a. soumis à un impôt interne perçu au profit de la Juridiction sur les traitements, salaires et émoluments qui leur sont versés par celle-ci ;
 - b. à partir de la date à laquelle l'impôt interne visé au point a) est appliqué, exonérés des impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments qui leur sont versés par la Juridiction, mais non des impôts nationaux sur les pensions et les rentes qui leur sont versées par celle-ci ; ces traitements, salaires et émoluments pourront être pris en compte par les Etats parties pour le calcul du montant de l'impôt à percevoir sur les revenus provenant d'autres sources ;
 - c. à partir de la date à laquelle les membres du personnel sont assujettis à un régime d'assurance-maladie et de sécurité sociale établi par la Juridiction, pour les services rendus à celle-ci, exonérés de l'ensemble des cotisations obligatoires aux régimes d'assurance-maladie et de sécurité sociale nationaux.
3. Aucun Etat partie n'est tenu d'accorder les privilèges mentionnés au paragraphe 2 à ses propres ressortissants ou à toute personne qui, juste avant son entrée en fonctions auprès de la Juridiction, résidait dans l'Etat en question.

Article 11*Emblème et drapeau*

La Juridiction est autorisée, sous réserve des conditions pouvant être convenues avec l'Etat partie concerné, à arborer son emblème et son drapeau sur ses locaux et sur les véhicules affectés à son usage officiel, ainsi qu'à les faire figurer sur son site internet et sur ses documents.

Article 12*Coopération avec les autorités des Etats parties*

1. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes jouissant des privilèges et immunités accordés en vertu des articles 6, 9 et 10 ont le devoir de respecter les lois et règlements de l'Etat partie sur le territoire duquel elles sont autorisées à exercer leurs fonctions officielles.



2. La Juridiction coopère à tout moment avec les autorités compétentes des Etats parties pour faciliter l'application des lois de ces derniers et prévenir tout abus auquel pourrait donner lieu les privilèges, immunités et facilités mentionnés dans le présent Protocole.

Article 13

Objectif et levée des privilèges et immunités prévus aux articles 6, 9 et 10

1. Les privilèges et immunités prévus par le présent Protocole ne sont pas établis en vue d'accorder aux personnes qui en bénéficient des avantages personnels. Ils visent uniquement à servir l'intérêt de la Juridiction et notamment à garantir, en toutes circonstances, la liberté d'action de la Juridiction et l'indépendance totale des personnes concernées.
2. Le présidium de la Juridiction a non seulement le droit, mais aussi le devoir, de lever l'immunité des Juges, du greffier et du personnel visée aux articles 9 et 10 lorsqu'il considère que cette immunité entraverait le cours normal de la justice et qu'elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de la Juridiction. Un Etat partie a le même droit en ce qui concerne ses représentants au sein du comité administratif et du comité budgétaire (article 6). Le comité administratif a le même droit et la même obligation en ce qui concerne les membres du comité administratif.

Article 14

Accès, séjour et sortie

Sans préjudice du droit de l'Union européenne, l'Etat partie concerné prend toutes les mesures nécessaires pour faciliter :

- a. l'entrée sur son territoire, la sortie de ce territoire et le séjour à toute personne exerçant des fonctions officielles auprès de la Juridiction, à savoir les juges, le greffier, le personnel employé par la Juridiction et le personnel mis à disposition par les Etats parties, ainsi que les membres à charge de leurs familles, dans le cas où les personnes exerçant des fonctions officielles auprès de la Juridiction ne sont ni des ressortissants ni des résidents permanents dudit Etat partie ; et
- b. l'entrée sur son territoire et la sortie de celui-ci à toute personne convoquée ou citée à comparaître devant la Juridiction en qualité officielle, à savoir les parties, les représentants des parties, les interprètes, les témoins et les experts devant la Juridiction.



Article 15*Notification*

Le greffier communique à tous les Etats parties, dans un délai d'un mois après l'entrée en vigueur du présent Protocole, les noms des juges, du greffier et du personnel auxquels s'applique le présent Protocole. Outre la communication susmentionnée, la nomination ou l'arrivée de tout juge, greffier ou membre du personnel à la Juridiction, ainsi que tout changement de situation, est notifié aussitôt que possible et au plus tard un mois après la date dudit changement de situation.

Article 16*Règlement des différends*

1. La Juridiction prévoit des moyens appropriés pour régler les différends mettant en cause toute personne mentionnée dans le présent Protocole qui en vertu de sa situation officielle jouit d'une immunité, ou la Juridiction dans les cas où elle jouit de l'immunité mentionnée à l'article 5, si cette immunité n'a pas été levée.
2. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Protocole est porté devant un tribunal arbitral, sauf si les parties ont convenu d'un autre mode de règlement. Si un différend survient entre la Juridiction et un Etat partie et qu'il ne peut être réglé par voie de consultation, de négociation ou par un autre mode de règlement convenu dans un délai de trois mois suivant la demande faite à cet effet par l'une des parties au différend, il est porté, à la demande de l'une ou l'autre partie, devant une formation de trois arbitres qui le tranchera définitivement : un arbitre désigné par la Juridiction, un autre désigné par l'Etat partie et le troisième, qui préside la formation, par les deux premiers arbitres. Si l'une ou l'autre des parties n'a pas désigné d'arbitre dans un délai de deux mois après la désignation d'un arbitre par l'autre partie, le président de la Cour de justice de l'Union européenne procède à cette désignation. A défaut d'accord entre les deux premiers arbitres sur le choix du troisième arbitre dans les trois mois qui suivent leur désignation, ce troisième arbitre est choisi par le président de la Cour de justice de l'Union européenne à la demande de la Juridiction ou de l'Etat partie.



Article 17

Signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion et dépôt

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tous les Etats membres contractants du 29 juin 2016 au 29 juin 2017 au Conseil de l'Union européenne à Bruxelles.
2. Le présent Protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, ci-après dénommé le dépositaire.
3. Après le 29 juin 2017, le présent Protocole reste ouvert à l'adhésion de tous les Etats membres contractants. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.

Article 18

Entrée en vigueur

1. Le présent Protocole entre en vigueur 30 jours après la date à laquelle le dernier des quatre Etats parties (l'Allemagne, la France, le Luxembourg et le Royaume-Uni) a déposé son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
2. Pour chaque Etat partie déposant son instrument après la date mentionnée au paragraphe 1, le présent Protocole entre en vigueur 30 jours après la date de dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Article 19

Application provisoire

Un Etat membre contractant peut à tout moment notifier au dépositaire qu'il appliquera le présent Protocole à titre provisoire.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2016 en langues française, allemande et anglaise, les trois textes faisant également foi, en un seul exemplaire, déposé auprès du dépositaire qui en transmet une copie certifiée conforme à chacun des États signataires et adhérents.



**PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E LE IMMUNITA' DEL TRIBUNALE UNIFICATO
DEI BREVETTI**

I sottoscritti Stati membri contraenti dell'Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti,

CONSIDERANDO che il Tribunale unificato dei brevetti è stato istituito dall'Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti del 19 febbraio 2013 quale organizzazione internazionale con personalità giuridica in ciascuno Stato membro contraente;

RICORDANDO che l'Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti prevede, all'articolo 37(1), che gli Stati membri contraenti che ospitano la divisione centrale del Tribunale di primo grado o una delle sue sezioni, una divisione locale o regionale del Tribunale di primo grado o la Corte d'Appello del Tribunale unificato dei brevetti mettano a disposizione i rispettivi locali e, per i primi sette anni, anche il personale amministrativo di supporto;

RICORDANDO che lo Statuto del Tribunale unificato dei brevetti prevede, all'articolo 8, che ai giudici del Tribunale unificato dei brevetti si applichi il Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea;

RICORDANDO che l'articolo 8(4) dello Statuto del Tribunale unificato dei brevetti riguarda sia i privilegi che le immunità dei giudici del Tribunale unificato dei brevetti e che l'applicazione del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea ai giudici del Tribunale unificato dei brevetti è stata prevista in ragione del legame intrinseco di quest'ultimo con il brevetto europeo con effetto unitario e non costituisce un precedente per l'applicazione del Protocollo ad altre organizzazioni internazionali con riferimento alle politiche seguite dagli Stati membri contraenti in quanto nazioni ospiti di organizzazioni internazionali;

RICORDANDO che, in base ai poteri amministrativi che gli sono conferiti dall'Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti, il Comitato amministrativo è competente per l'istituzione di un'imposta e di un sistema di previdenza sociale interni;

RICORDANDO che l'Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti prevede, all'articolo 4, che il Tribunale unificato dei brevetti goda della più ampia capacità giuridica accordabile alle persone giuridiche dalla legge nazionale dello Stato;

RICONOSCENDO che il Tribunale unificato dei brevetti ha bisogno di godere dei privilegi e delle immunità necessari all'esercizio delle proprie funzioni;

CONSIDERANDO che un approccio comune in materia di privilegi e immunità è essenziale in considerazione delle necessità del Tribunale unificato dei brevetti e degli Stati membri contraenti;

RICONOSCENDO che accordi di sede bilaterali addizionali possono essere conclusi tra il Tribunale unificato dei brevetti e gli Stati membri contraenti che ospitano la divisione centrale del Tribunale di primo grado o una delle sue sezioni, una divisione locale o regionale del Tribunale di primo grado, o la Corte d'appello del Tribunale unificato dei brevetti.

Hanno concordato quanto segue:



Articolo 1

Terminologia

Nel contesto di questo Protocollo, la dizione:

- a) "Accordo" indica l'Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti del 19 febbraio 2013;
- b) "Statuto" indica lo Statuto del Tribunale unificato dei brevetti contenuto nell'Allegato I dell'Accordo;
- c) "Stato parte" indica uno Stato parte di questo Protocollo;
- d) "Stato membro contraente" indica uno Stato parte dell'Accordo;
- e) "Tribunale" indica il Tribunale unificato dei brevetti istituito dall'Accordo;
- f) "Corte d'appello" indica la Corte d'appello del Tribunale;
- g) "Le attività ufficiali del Tribunale" indica le attività necessarie al raggiungimento, da parte del Tribunale, degli obiettivi e delle funzioni conferitigli in conformità con le previsioni del Trattato;
- h) "Sedi del Tribunale" indica il terreno e gli edifici messi a disposizione del Tribunale dagli Stati membri contraenti ai sensi dell'Articolo 37 dell'Accordo e utilizzati per le attività ufficiali del Tribunale;
- i) "Giudice" indica un giudice del Tribunale;
- j) "Cancelliere" indica il Cancelliere e il Vice Cancelliere del Tribunale;
- k) "Personale" indica tutto il personale impiegato dal Tribunale in qualità di funzionario e gli altri dipendenti del Tribunale, ad eccezione dei giudici e del Cancelliere;
- l) "Famiglia" indica, con riferimento a ciascuna persona, il coniuge e gli stretti familiari conviventi e a carico, così come riconosciuti dallo Stato membro contraente ospitante;
- m) "Rappresentanti delle parti" indica gli avvocati, i mandatari per brevetti europei o i mandatari per i brevetti autorizzati al patrocinio o ad assistere le parti dinanzi al Tribunale in base all'Articolo 48 dell'Accordo.

Articolo 2

Previsioni generali in materia di privilegi e immunità del Tribunale

Il Tribunale beneficia, nel territorio di ciascuno Stato parte, dei privilegi e delle immunità necessari allo svolgimento delle sue attività ufficiali.

Articolo 3

Inviolabilità delle sedi del Tribunale

Le sedi del Tribunale sono inviolabili, fatte salve le condizioni che possono essere concordate con lo Stato parte interessato e la responsabilità dello Stato parte che ospita la divisione centrale del Tribunale di primo grado o una delle sue sezioni, una divisione locale o regionale del Tribunale di primo grado o la Corte d'appello rispetto alle sedi che saranno messe a disposizione da tale Stato parte.

Articolo 4

Inviolabilità di archivi e documenti

Gli archivi del Tribunale e tutti gli atti e documenti in qualunque forma ad esso appartenenti, da esso detenuti o ad esso indirizzati sono inviolabili sempre e in qualsiasi luogo siano situati.

Articolo 5

Immunità del Tribunale, delle sue proprietà, dei suoi beni e delle sue risorse finanziarie

1. Il Tribunale gode dell'immunità dalla giurisdizione, salvo:
 - a. che, in un caso particolare, vi abbia espressamente rinunciato;
 - b. nel caso di procedimenti civili contro di esso, relativi alla responsabilità contrattuale, promossi da persone che non siano giudici, Cancelliere o personale del Tribunale;
 - c. nel caso di procedimenti civili contro di esso, relativi alla responsabilità extracontrattuale, ad eccezione dell'ipotesi in cui il reclamo verta sulla giurisprudenza del Tribunale; oppure
 - d. nel caso di un procedimento civile promosso da parte di un terzo per danni derivanti da un incidente causato da un veicolo che appartiene al, o è utilizzato per conto del Tribunale, ovvero in relazione ad una violazione del codice stradale in cui sia coinvolto detto veicolo.
2. Il Tribunale gode dell'immunità dalla giurisdizione in relazione a perquisizioni, requisizioni, confische, sequestri o espropri, o a qualsiasi altra forma di interferenza con le proprietà, i beni e le risorse finanziarie del Tribunale, ovunque situati, in mancanza di autorizzazione da parte del Tribunale stesso.
3. Per quanto necessario all'esercizio delle sue attività ufficiali, le proprietà, i beni e le risorse finanziarie del Tribunale sono esenti da restrizioni, regolamentazioni, controlli e moratorie di qualsivoglia natura.

Articolo 6

Immunità dei rappresentanti di uno Stato parte

1. I rappresentanti di uno Stato parte godono, quando prendono parte alle riunioni del Comitato amministrativo, del Comitato di bilancio e del Comitato consultivo, delle immunità dalla giurisdizione in relazione a tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, incluse le opinioni espresse oralmente o per iscritto. Questa immunità continua ad essere accordata anche dopo il termine del loro incarico.
2. I loro atti ufficiali e documenti sono inviolabili.
3. Nessuno Stato parte è obbligato a estendere le immunità di cui ai paragrafi 1 e 2 ai propri cittadini o a coloro i quali, all'atto di assumere le proprie funzioni presso il Tribunale, fossero stabilmente residenti in quello Stato.

Articolo 7

Esenzioni fiscali

1. Il Tribunale, le sue proprietà e i suoi beni sono esenti da tutte le imposte dirette.
2. Il Tribunale:
 - a. è esente dalle imposte sul valore aggiunto o ha diritto al loro rimborso per ogni acquisto di rilevante importo di beni e servizi necessari e forniti al Tribunale per le sue attività ufficiali, fatte salve le limitazioni stabilite dallo Stato parte ospitante;
 - b. non è invece esente dalle imposte e dalle tasse che costituiscono il corrispettivo di servizi pubblici.
3. I beni acquistati in regime di esenzione o di rimborso non saranno oggetto di atti di vendita o di disposizione a qualsiasi titolo in quello Stato parte né in altri Stati membri dell'Unione europea, se non alle condizioni fissate dallo Stato parte che ha concesso l'esenzione o il rimborso.
4. Fatti salvi gli obblighi derivanti per gli Stati parte dal diritto dell'Unione europea e dall'applicazione di leggi e regolamenti, le condizioni e le procedure sono determinate dalle competenti autorità fiscali di ciascuno Stato parte.

Articolo 8

Risorse finanziarie e libertà da restrizioni valutarie



Gli Stati parte accordano al Tribunale l'esenzione dalle restrizioni valutarie necessaria allo svolgimento delle sue attività istituzionali.

Articolo 9

Privilegi e immunità dei giudici e del cancelliere

1. I privilegi e le immunità dei giudici sono disciplinati dall'articolo 8 dello Statuto e, attraverso il riferimento contenuto nell'articolo 8 dello Statuto, dal Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea.
2. L'articolo 8 dello Statuto ed il Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea si applicano al cancelliere.
3. Quando applicati secondo i paragrafi 1 e 2, solo gli articoli da 11(b-e) a 14 del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea devono essere applicati per analogia, adattandoli alle specifiche caratteristiche del Tribunale. Ciò implica, in particolare, che i giudici e il cancelliere:
 - a. sono soggetti, a vantaggio del Tribunale, ad una imposta interna su salari, stipendi ed emolumenti pagati dal Tribunale;
 - b. sono esenti, dalla data di applicazione dell'imposta interna di cui alla lettera (a), dalla tassazione nazionale sui salari, gli stipendi e gli emolumenti percepiti dal Tribunale, ma non sulle pensioni e sulle rendite pagate dal Tribunale;
 - c. sono esenti, dalla data in cui i giudici e il cancelliere sono soggetti al sistema di previdenza sociale e sanitario istituito dal Tribunale, per i servizi resi al Tribunale medesimo, da tutti i contributi obbligatori ai sistemi di previdenza sociale e sanitari nazionali.

Articolo 10

Immunità e privilegi del personale

1. Il personale è immune dalla giurisdizione in relazione a tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni, incluse le opinioni espresse oralmente o per iscritto. Questa immunità continua ad essere accordata anche dopo il termine del rapporto di impegno con il Tribunale.
2. Il personale:
 - a. è soggetto, a vantaggio del Tribunale, ad una imposta interna su salari, stipendi ed emolumenti pagati dal Tribunale;
 - b. è esente, dalla data di applicazione dell'imposta interna di cui alla lettera (a), dalla tassazione nazionale sui salari, gli stipendi e gli emolumenti pagati dal Tribunale, ma non sulle pensioni e sulle rendite pagate dal Tribunale; i salari, gli stipendi e gli emolumenti possono essere tenuti in considerazione dagli Stati parte al fine di calcolare l'ammontare della tassazione da applicare al reddito originato da altre fonti;
 - c. è esente, dalla data in cui il personale è soggetto al sistema di previdenza sociale e sanitario stabilito dal Tribunale, per i servizi resi al Tribunale medesimo, da tutti i contributi obbligatori ai sistemi di previdenza sociale e sanitari nazionali.
3. Nessuno Stato parte è obbligato a estendere i privilegi di cui al paragrafo 2 ai propri cittadini o a coloro i quali, immediatamente prima di essere assunti dal Tribunale, fossero stabilmente residenti in quello Stato.

Articolo 11

Stemma e bandiera

1. Il Tribunale ha diritto di esporre, fatte salve le condizioni che possono essere concordate con lo Stato Parte interessato, il proprio stemma e la propria bandiera nei suoi locali, sui veicoli utilizzati per scopi ufficiali nonché sul proprio sito web e sui documenti.



Articolo 12

Cooperazione con le autorità degli Stati parte

1. Senza pregiudizio per i loro privilegi e immunità, tutte le persone che godono dei privilegi e delle immunità di cui agli articoli 6, 9 e 10 hanno l'obbligo di rispettare leggi e regolamenti dello Stato parte nel cui territorio operino in veste ufficiale.
2. Il Tribunale collabora in ogni momento con le competenti autorità degli Stati parte per facilitare l'applicazione delle loro leggi e prevenire qualsiasi abuso connesso con i privilegi, le immunità e le agevolazioni menzionate nel presente Protocollo.

Articolo 13

Scopo e revoca dei privilegi e delle immunità previste dagli articoli 6, 9 e 10

1. I privilegi e le immunità previsti da questo Protocollo non sono stabiliti per il vantaggio personale di coloro i quali ne beneficiano. Essi sono conferiti esclusivamente nell'interesse del Tribunale, specialmente per garantire, in tutte le circostanze, la libertà di azione del Tribunale e la completa indipendenza delle persone in questione.
2. Il Presidium del Tribunale ha non solo il diritto, ma anche il dovere, di revocare l'immunità dei giudici, del Cancelliere e del personale di cui agli articoli 9 e 10, quando ritenga che tale immunità ostacolerebbe il normale corso della giustizia e che vi si possa rinunciare senza arrecare pregiudizio agli interessi del Tribunale. Uno Stato parte ha analoghi diritti per quel che riguarda i suoi rappresentanti in seno al Comitato amministrativo e al Comitato di bilancio (articolo 6). Il Comitato amministrativo ha gli stessi diritti e obblighi per ciò che concerne i membri del Comitato consultivo.

Articolo 14

Accesso, soggiorno e uscita

Senza pregiudizio per il diritto dell'Unione europea, lo Stato parte interessato adotta le misure necessarie per facilitare:

- a. l'entrata, l'uscita e il soggiorno nel proprio territorio di tutte le persone che esercitano funzioni ufficiali presso il Tribunale, vale a dire i giudici, il Cancelliere, il personale dipendente dal Tribunale e il personale messo a disposizione dagli Stati parte, così come dei loro familiari a carico, nel caso in cui le persone che esercitano funzioni ufficiali presso il Tribunale non sono cittadini né residenti permanenti di tale Stato parte; e
- b. l'entrata e l'uscita dal proprio territorio di tutte le persone che sono convocate o citate a comparire davanti al Tribunale in veste ufficiale, vale a dire parti, rappresentanti delle parti, interpreti, testimoni ed esperti.

Articolo 15

Notifica

Il Cancelliere comunica a tutti gli Stati Parte, entro un mese dall'entrata in vigore del presente Protocollo, i nomi dei giudici, del Cancelliere e del personale a cui il protocollo si applica. Inoltre la nomina o l'arrivo di qualsiasi giudice, Cancelliere o membro del personale del Tribunale e qualsiasi cambiamento di circostanze è notificato appena possibile e al più tardi entro un mese dalla data dello stesso.

Articolo 16

Risoluzione delle controversie

1. Il Tribunale provvede a definire mezzi appropriati di risoluzione delle controversie che coinvolgono le persone menzionate nel presente Protocollo che, in virtù della propria posizione ufficiale, godono di immunità, o che coinvolgono il Tribunale stesso, nei casi in cui esso gode di immunità ai sensi dell'articolo 5, se questa immunità non è stata oggetto di revoca.
2. Tutte le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Protocollo sono deferite ad un tribunale arbitrale, a meno che le parti non abbiano convenuto un altro modo di risoluzione. Qualora sorga una disputa tra il Tribunale ed uno Stato parte che, entro tre mesi dalla data di richiesta di una delle parti, non sia risolta mediante consultazione, negoziazione o altre modalità concordate di risoluzione, la controversia è rimessa, su richiesta di una o dell'altra parte, alla decisione finale di un collegio di tre arbitri: uno scelto dal Tribunale, uno scelto dallo Stato parte, e il terzo, che presiede il collegio, scelto dagli altri due arbitri. Se una delle due parti non ha designato il proprio arbitro entro due mesi dalla designazione effettuata dall'altra parte, procede alla nomina il Presidente della Corte di giustizia. Qualora i due arbitri designati dalle parti non trovino un accordo sulla scelta del terzo arbitro entro tre mesi dalla loro nomina, il terzo arbitro è scelto dal Presidente della Corte di giustizia, su richiesta del Tribunale o dello Stato parte.

Articolo 17

Firma, ratifica, accettazione, approvazione, o adesione e deposito

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati membri contraenti dal 29 giugno 2016 al 29 luglio 2017, presso il Consiglio dell'Unione europea a Bruxelles.
2. Il presente Protocollo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione, sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, di seguito definito il depositario.
3. Dopo il 29 giugno 2017, il presente Protocollo resta aperto all'adesione di tutti gli Stati membri contraenti. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.

Articolo 18

Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entra in vigore 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo dei quattro Stati parte - Francia, Germania, Lussemburgo e Regno Unito - ha depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
2. Per ciascuno Stato parte che depositi il proprio strumento dopo la data di cui al paragrafo 1, il Protocollo entra in vigore trenta giorni dopo la data di deposito del rispettivo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Articolo 19

Applicazione provvisoria

Uno Stato membro contraente può in qualsiasi momento notificare al depositario che applicherà il presente Protocollo in via provvisoria.

IN FEDE DI CIO', i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016 in lingua inglese, francese e tedesca, i tre testi facenti ugualmente fede, in esemplare unico che sarà depositato presso il depositario, che ne trasmette una copia certificata conforme a ciascuno degli Stati firmatari e aderenti.



